

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 17 ottobre 2017, esprimendo le seguenti considerazioni.

La normativa attualmente applicabile è data dal Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, in particolare l'Allegato II, Capitolo III, che tratta dei "Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici".

Sulla base di tale normativa e in linea con la nota predisposta dalla DG Welfare di Regione Lombardia prot. n. G1.2017.0014858 del 09/05/2017, si ritiene che, qualora le attività di preparazione di alimenti presso l'abitazione, di home restaurant e assimilabili, siano svolte con carattere di stabilità e siano rivolte ad un pubblico generalizzato, le stesse rientrino tra le attività di impresa artigiana e siano, pertanto, soggette alla presentazione di una SCIA.

L'attività deve essere svolta in appositi locali dell'abitazione, i quali devono avere destinazione d'uso commerciale e devono rispettare i requisiti indicati nel citato Capitolo III del Regolamento CE n. 852/2004 (punti 1. e 2.). Le Autorità competenti devono avere accesso a tali locali per effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

Sempre con riferimento al Regolamento CE n. 852/2004, l'Allegato II, Capitolo XII tratta della formazione, da cui si evince che coloro che sono addetti alla manipolazione di alimenti devono aver ricevuto un'adeguata formazione in materia di igiene alimentare.

Si segnala che è stato approvato dalla Camera dei deputati (17 gennaio 2017) un disegno di legge sulla Disciplina dell'attività di home restaurant.